

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

(legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22)

1. INTERVENTI SOGGETTI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione di tutela del paesaggio, tutti gli interventi che alterano lo stato dei luoghi nelle aree soggette a tutela paesaggistico-ambientale (si vedano ora le zone "gialle" rideterminate con la Variante 2000 al PUP) ovvero modificano beni soggetti al vincolo di tutela del paesaggio.

L'autorizzazione non è richiesta:

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria e restauro conservativo che non alterino l'aspetto esteriore degli edifici, per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi, per gli allacciamenti all'utenza diretta nonché per le reti di impianti tecnologici (art. 93, comma 2)
- b) nei boschi e nelle foreste ricadenti nelle zone soggette a tutela paesaggistico-ambientale, il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione e le opere di conservazione previste ed autorizzate in base alle norme vigenti in materia;
- c) per le varianti in corso d'opera "minori" (art. 96);
- d) per le opere soggette a tutela dei beni culturali (l'autorizzazione è assorbita da quella della sovrintendenza competente - art. 102)

1. ORGANI COMPETENTI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

(in grassetto gli interventi che possono rilevare anche per l'art. 127)

a) Giunta provinciale

- Opere dello Stato e della Regione che richiedono l'intesa (art. 96);**
- Ricorsi avverso i dinieghi degli altri organi di tutela (art. 101).
- Potere di annullamento dei provvedimenti della CTP e CTC e di quelli degli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria entro 60 giorni (artt. 97, comma 3, 98, comma 3, e 127, comma 4 bis);

a) Dirigente del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio (in sostituzione della Giunta provinciale)

- Opere riguardanti il Parco dello Stelvio (articolo 93, comma 1, lettera b), numero 1);**
- Opere dell'ENEL di competenza statale maggiori a 150.000 V (articolo 96);**
- Autorizzazione per l'acquisizione di opere abusive da parte dei comuni (art. 126);
- Ordini e divieti per la protezione di beni tutelati e decoro urbanistico e paesaggistico (art. 72);
- Procedure sanzionatorie in materia di tutela del paesaggio e cartelli pubblicitari (art. 131 e 132)

a) Conferenza di servizi

- opere di competenza della Provincia, escluse quelle soggette a VIA (art. 95)

a) Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale –CTP:

- opere di infrastrutturazione (art. 93, comma 1, lettera a);**

- cartelli pubblicitari nelle aree non destinate ad insediamento (art. 93, comma 1, lettera a);
 - opere da realizzare all'interno dei parchi provinciali (art. 93, comma 1, lettera b), numero 2);
 - opere riguardanti singoli beni vincolati di particolare pregio (art. 94);
 - opere soggette a Valutazione di impatto ambientale (escluso lo screening) (art. 97).
- a) Commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale - CTC
- tutti gli interventi di modifica dello stato dei luoghi nelle aree tutelate, con esclusione di quelli espressamente attribuiti ad altri organi. (art. 98)
- a) Comuni
- recinzioni, coloritura degli edifici, sostituzione materiali copertura edifici, muri sostegno e contenimento fino a 1,50 m. di altezza, pavimentazioni stradali, pannelli solari (art. 99).

1. Presentazione delle domande e termini dei procedimenti

Le domande vanno presentate dagli interessati agli organi competenti, mediante la presentazione della documentazione prescritta (l'elenco viene distribuito dalle segreterie delle strutture).

Per la **procedura di coordinamento delle sanzioni di cui all'articolo 127**, il comuni devono trasmettere la documentazione ai seguenti organi:

- **al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio** per le autorizzazioni di competenza della CTP – Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, della Giunta provinciale, del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e della Conferenza di Servizi;
- **alle CTC** - Commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale, per la autorizzazioni di loro competenza;
- **ai competenti organi comunali**, per le autorizzazioni di cui all'articolo 99, che si esprimeranno sentito preventivamente il parere della Commissione edilizia.

I termini dei procedimenti sono i seguenti:

- 60 giorni, salvo interruzione del termine per il completamento della documentazione mancante, per le opere di competenza della CTP, delle CTC e dei comuni;
- 90 giorni, salvo interruzione del termine per il completamento della documentazione mancante, per le opere di competenza del Dirigente del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio;
- 120 giorni per la sanatoria di cui all'articolo 127. **Le procedure per la richiesta di coordinamento delle sanzioni sono disciplinate dalla deliberazione n. 1218 del 25 maggio 2001.**